

(N. 1617)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(VIGORELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1956

Determinazione del concorso dello Stato a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e del contributo dello Stato per i trattamenti minimi di pensione.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 4 aprile 1952, n. 218, ha soppresso il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali ed il Fondo di solidarietà sociale ed ha istituito il Fondo per l'adeguamento delle pensioni (che, a seguito della legge 4 agosto 1955, n. 692, ha assunto la denominazione di « Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per la assistenza di malattia ai pensionati »), sul quale gravano gli oneri relativi alla rivalutazione delle pensioni ed ai trattamenti minimi garantiti.

Lo Stato concorre, in base a tale legge, al finanziamento del Fondo:

con un contributo fisso di 15 miliardi sulla spesa annua per i trattamenti minimi di pensione;

e con un concorso pari al 25 per cento dell'intero onere gravante sul Fondo, dedotta la spesa per i trattamenti minimi.

In relazione al valore percentuale del contributo dello Stato, la legge n. 218 non reca — se si eccettua il citato stanziamento annuo di 15 miliardi — esatte previsioni di spesa a carico del bilancio statale. Tuttavia, secondo la valutazione eseguita all'atto dell'entrata in vigore della legge, tale onere era stimato nella misura di 41 miliardi annui, con un aumento di 25 miliardi rispetto al precedente sistema.

Peraltro, a causa dell'automatismo della citata legge e del progressivo ampliarsi degli impegni gravanti sul Fondo di adeguamento, l'onere complessivo a carico del bilancio assumeva un andamento crescente, passando dai

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

55 miliardi previsti per l'esercizio 1953-54, agli 80 miliardi circa valutati per l'esercizio 1955-56.

D'altra parte, l'aumento progressivo del volume globale dei contributi dovuti al Fondo, con il conseguente incremento della parte a carico dello Stato, ha fatto sì che la situazione patrimoniale delle varie gestioni previdenziali a ripartizione, amministrate dall'I.N.P.S., presenta un andamento particolarmente favorevole, avendo registrato un avanzo valutato, al 31 dicembre 1955, con larga approssimazione, in 110 miliardi, di cui circa 90 rappresentati dagli avanzi e riserve del Fondo adeguamento pensioni.

Ciò premesso e tenuto conto della necessità di provvedere alle spese di natura produttiva, contenendo contemporaneamente il disavanzo finanziario dell'esercizio 1955-56 entro limiti tali da consentirne la copertura con i normali mezzi di bilancio, il Consiglio dei ministri, nella sua seduta del 30 gennaio 1956, ha ritenuto di poter proporre la riduzione dell'onere dello Stato per il Fondo adeguamento pensioni a 40 miliardi, riduzione che è stata in maniera univoca già approvata da uno dei rami del Parlamento.

Tale riduzione è parsa giustificata anche per altro motivo. La politica di investimenti produttivi, che il Governo segue ai fini di una maggiore occupazione, e i risultati già notevoli da essa conseguiti aumentano il volume dei contributi che affluiranno al Fondo; al quale aumento di proventi concorrono per altro verso gli aumenti delle retribuzioni. L'uno e l'altro elemento assicurano un incremento del gettito contributivo di entità non valutabile, ma sicuramente ragguardevole.

Nonostante tali prospettive favorevoli, il provvedimento di riduzione del contributo dello Stato abbraccia un periodo di tempo limitato, compreso tra l'esercizio 1956-57 e il momento in cui sarà attuato il riordinamento degli enti previdenziali, in quanto si ritiene che una revisione strutturale della previdenza sociale ed in particolare la unificazione di alcuni servizi, la modificazione dei sistemi di finanziamento ed il coordinamento nel settore delle prestazioni possono consentire di ricavare sensibili benefici sotto forma di riduzione

di oneri e con una migliore perequazione delle prestazioni a favore dei lavoratori. Nel frattempo le esigenze del Fondo potranno ugualmente essere soddisfatte, senza necessità di aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, grazie alle riserve ed agli avanzi esistenti.

Allorchè la revisione sarà stata studiata, si riesaminerà la situazione finanziaria delle diverse gestioni previdenziali e se ne trarranno le necessarie conseguenze per assicurare il finanziamento delle gestioni stesse con il gettito contributivo e col concorso dello Stato, non senza considerare in tal sede, ove le circostanze lo consentano, altresì l'aumento dei minimi di pensione.

Art. 1. — Per le ragioni sopra espresse, in questo articolo si stabilisce il concorso complessivo dello Stato nella spesa annua gravante sul Fondo per l'adeguamento delle pensioni, determinandolo in una quota fissa di 40 miliardi, a cominciare dall'esercizio finanziario 1956-1957 e fino al riordinamento degli enti previdenziali. Occorre mettere in evidenza che, per lo sfasamento tra l'esercizio finanziario dello Stato, che va dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo, e quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l'articolo 33 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comincia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno, sarà necessario determinare, con accordi diretti tra i competenti organi dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli oneri che, in base al bilancio consuntivo dell'Istituto al 31 dicembre 1956, risulteranno a carico dello Stato, in favore del Fondo adeguamento pensioni, per il primo semestre dell'anno 1956, in conformità alla disciplina attualmente stabilita dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952.

Art. 2. — In analogia alle modificazioni apportate dall'articolo 1 alle disposizioni dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si è reso necessario modificare anche il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 34 della legge stessa.

Consolidato in una misura fissa di 40 miliardi il contributo dello Stato in favore del Fondo

adeguamento pensioni, la quota dello Stato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà versare all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo dal Fondo adeguamento pensioni non può che essere una quota del contributo fisso di 40 miliardi proporzionale al rapporto tra gli oneri

complessivi gravanti sul Fondo adeguamento pensioni, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e gli oneri gravanti sull'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per trattamenti minimi e per rivalutazione delle pensioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il concorso dello Stato a favore del « Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia per i pensionati » ed il contributo dello Stato per i trattamenti minimi di pensione, di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono complessivamente stabiliti, per l'esercizio finanziario 1956-57 e fino al riordinamento degli enti previdenziali, nella misura fissa di 40 miliardi annui, relativamente agli oneri a carico del Fondo predetto dal 1° luglio 1956 in poi.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a versare all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dal Fondo adeguamento pensioni, a titolo di concorso dello Stato, una quota del contributo fisso, di cui al precedente articolo 1, proporzionale al rapporto tra gli oneri gravanti sull'Ente anzidetto per trattamenti minimi e per rivalutazione delle pensioni e gli oneri complessivi gravanti sul Fondo adeguamento pensioni.